



Roma, 10 MAR. 1994 -MOD. 31

Ministero del Tesoro
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI
DEL PERSONALE E DEGLI STUDI

AglI Ispettorati Generali

LORO SEDI

Divisione U.O.C.
Prot. N. 126711 Allegati
023866

Risposta a nota del

OGGETTO : Legge 7 agosto 1990, n. 241. Accesso ai
documenti amministrativi

Alle Ragionerie Centrali
presso i Ministeri ed Uffici
equiparati

LORO SEDI

Alle Ragionerie Regionali
dello Stato

LORO SEDI

All'Ufficio di Ragioneria
presso il Magistrato per il
Po

43100 P A R M A

Alle Ragionerie Provinciali
dello Stato

LORO SEDI

e, p.c.: Al Gabinetto del Sig.
Ministro

All'Ufficio Legislativo
S E D E

Alle OO.SS..

LORO SEDI

Alla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri
Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi
Ufficio Coordinamento Amm.vo
Via Marco Minghetti 10


R O M A

Facendo seguito alle precedenti circolari n. 19
del 2 marzo 1991, n. 72 del 18 settembre 1992 e n. 76 del

Si prega inoltre per ogni riferimento amministrativo di rivolgersi alla risposta
del M. del Tesoro alla Direzione Regionale di Roma e non al vice presidente

15 novembre 1993, di pari oggetto, si trasmette, per conoscenza e norma, copia della nota UCA/27720/1749/C.A.16.02.94, datata 28 febbraio 1994, inviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, concernente il pagamento dell'imposta di bollo sull'istanza e sulle copie di documenti richiesti e rilasciati ai sensi delle leggi n. 241/1990 e n. 142/1990.

Il Ragioniere Generale dello Stato

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. ...', written over a vertical line that extends downwards.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(Art. 27 Legge 7 agosto 1990, n. 241)

Roma, 16.02.94

UCA 27720/1749/
C.A. 16.02.94

4258

A TUTTI I MINISTERI
- GABINETTO
- UFFICIO LEGISLATIVO

AL CONSIGLIO DI STATO
- SEGRETARIATO GENERALE

ALLA CORTE DEI CONTI
- SEGRETARIATO GENERALE

ALL'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO
- SEGRETARIATO GENERALE

AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA
E DEL LAVORO
- SEGRETARIATO GENERALE

AI COMMISSARI DI GOVERNO NELLE
REGIONI A STATUTO ORDINARIO

L O R O S E D I

AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA
REGIONE SICILIANA

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA
REGIONE SARDA

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI
COORDINAMENTO NELLA REGIONE VALLE
D'AOSTA

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA
PROVINCIA DI TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA
PROVINCIA DI BOLZANO

L O R O S E D I



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(Art. 27 Legge 7 agosto 1990, n. 241)

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
(PER IL TRAMITE DEL MINISTERO
DELL'INTERNO)

L O R O S E D I

ALLE AZIENDE ED ALLE AMMINISTRAZIONI
DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO
(PER IL TRAMITE DEI MINISTERI
INTERESSATI)

L O R O S E D I

AI PRESIDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI
NON ECONOMICI
(PER IL TRAMITE DEI MINISTERI
VIGILANTI)

L O R O S E D I

AI PRESIDENTI DEGLI ENTI DI RICERCA
E SPERIMENTAZIONE
(PER IL TRAMITE DEI MINISTERI
VIGILANTI)

L O R O S E D I

AI RETTORI DELLE UNIVERSITA' E DELLE
ISTITUZIONI UNIVERSITARIE,
(PER IL TRAMITE DEL MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA)

L O R O S E D I

AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE REGIONALI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
(PER IL TRAMITE DEI RAPPRESENTANTI E
DEI COMMISSARI DI GOVERNO)

L O R O S E D I



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(Art. 27 Legge 7 agosto 1990, n. 241)

ALLE PROVINCE
(PER IL TRAMITE DEI PREFETTI)

L O R O S E D I

AI COMUNI
(PER IL TRAMITE DEI PREFETTI)

L O R O S E D I

ALLE COMUNITA' MONTANE
(PER IL TRAMITE DEI PREFETTI)

L O R O S E D I

ALLE U.U.S.S.LL.
(PER IL TRAMITE DELLE REGIONI)

L O R O S E D I

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA
E ARTIGIANATO
(PER IL TRAMITE DELL'UNIONCAMERE)

L O R O S E D I

AGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE
POPOLARI
(PER IL TRAMITE DELL'ANIACAP)

L O R O S E D I

ALL'A.N.C.I.
VIA DEI PREFETTI, N. 46

00187 R O M A

ALL'U.P.I.
PIAZZA CARDELLI, N.4

00100 R O M A

ALL'U.N.C.E.M.
VIA PALESTRO, N.30

00100 R O M A



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(Art. 27 Legge 7 agosto 1990, n. 241)

ALL'UNIONCAMERE
PIAZZA SALLUSTIO, N.21

00100 R O M A

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
- SEGRETARIATO GENERALE

AL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE E GLI
AFFARI REGIONALI

AL SOTTOSEGRETARIO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

AL MINISTRO PER LE AREE URBANE

AL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

00100 R O M A



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(Art. 27 Legge 7 agosto 1990, n. 241)

Roma,

OGGETTO: Pagamento dell'imposta di bollo sull'istanza di accesso e sulle copie di documenti amministrativi rilasciate ai sensi delle leggi 241/90 e 142/90.

Sono pervenuti a questa Commissione alcuni quesiti in cui si chiede se sia dovuta l'imposta di bollo sull'istanza di accesso e sulle copie di documenti amministrativi rilasciati in accoglimento della stessa.

Ritiene questa Commissione che la lettera e la ratio delle disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi contenute nelle leggi 241/90 e 142/90 escludano che sia dovuta l'imposta di bollo tanto sulla richiesta di accesso, quanto sulla copia informale eventualmente rilasciata, ferma restando, invece, l'assoggettabilità a bollo della copia conforme eventualmente richiesta ai sensi dell'art. 6 della tariffa.

A tale conclusione deve pervenirsi, in particolare, attraverso l'esame dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, letto in combinato disposto con l'art. 3 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.

Tale normativa, infatti, equipara a quella scritta la richiesta verbale, ovviamente non assoggettabile ad imposta di bollo; equipara l'estrazione di copia all'esame nell'individuazione delle modalità attraverso le quali si estrinseca l'accesso (e, come ovvio, l'esame di un documento non è assoggettabile ad imposta di bollo) e, da ultimo, fa salve le disposizioni vigenti in materia di bollo soltanto con riferimento al rilascio di copia. Il che sembra condurre all'univoca conclusione che l'imposta di bollo sia dovuta soltanto quando la copia sia spedita - su richiesta dell'interessato - in forma autentica.

Si invitano le Amministrazioni in indirizzo ad uniformarsi alla presente direttiva.

IL PRESIDENTE
(Sen. Antonio Maccanico)

Antonio Maccanico